

COMUNE DI CHIETI

GIUNTA MUNICIPALE

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

N. 714 Data 15 maggio 2006

OGGETTO: Funzionamento ed organizzazione dell'Avvocatura Comunale - Regolamento.-

L'anno duemilasei, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 18,30 presso la sala delle adunanze del Palazzo Municipale.

Convocata a norma di legge, si è riunita la:

GIUNTA MUNICIPALE

composta dai Signori

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORI

RICCI	<i>dott. Francesco</i>
CATENA	<i>sig. Andrea</i>
DE CESARE	<i>avv. Valter</i>
DI COSMO	<i>dott.ssa Carmelina</i>
EL-ZOHBI	<i>dott. Bassam</i>
FEBO	<i>geom. Luigi</i>
GRIFONE	<i>prof. Aldo Mario</i>
MARINO	<i>dott. Marco</i>
SCIOCCHETTI	<i>dott.ssa Mirta</i>
TAMBURRO	<i>dott. Paolo</i>

Assente l'Assessore Sciocchetti.-

Presiede il Sindaco Francesco RICCI.-

Assiste con le funzioni di Segretario l'Ass. Prof. Aldo Mario GRIFONE.-

Seduta del 15 MAG. 2006

Delibera n. 714

**OGGETTO: Funzionamento ed organizzazione dell'Avvocatura Comunale.-
Regolamento.-**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che l'Ente dispone di proprio Ufficio di Avvocatura, previsto in Pianta Organica, composto di n. 3 avvocati (un Dirigente e due Direttori U.O.), iscritti al "Registro speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali di Enti Pubblici";

Considerato

- che l'attivazione dell'avvocatura comunale e lo svolgimento delle attività professionali da parte degli avvocati dell'Ente, preposti esclusivamente alla trattazione delle cause e degli affari propri dell'Amministrazione, ha determinato nel tempo un ingente risparmio di spesa per il Comune di Chieti, venendo meno la necessità di conferire in via ordinaria incarichi a professionisti esterni;

- che l'avvocatura, costituendo servizio altamente specialistico, strumentale e di supporto, svolge attività di assistenza e consulenza agli altri uffici e Settori della Amministrazione, partecipando anche alla elaborazione e predisposizione dei provvedimenti di maggiore complessità;

Preso atto

-del rilevante numero di giudizi attualmente seguiti dall'ufficio legale dell'Ente, molti dei quali di particolare complessità, oltre del coinvolgimento dell'Ufficio stesso nella fase istruttoria e decisionale di procedimenti facenti capo ad altri servizi dell'Ente;

Ritenuto

- pertanto, per maggiore certezza ed economia operativa, per meglio garantire il funzionamento dell'ufficio legale, per assicurarne il necessario collegamento con gli altri dell'Ente, per conseguire una più idonea tutela degli interessi dell'ente stesso in tutte le sedi giudiziali ed extragiudiziali, di dover disciplinare l'organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale secondo forme, termini e modalità di cui alla parte prima dell'allegata proposta di regolamento;

Ritenuto, altresì,

-necessario dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 37 del CCNL per l'area dirigenziale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 23.12.99 e 27 del CCNL del personale dipendente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali stipulato il 14.9.2000 i quali prevedono espressamente : "Gli Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a 27 seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al regio decreto 27.11.1933 n.1578 valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato.- Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli enti stessi abbiano applicato la disciplina vigente per

l'avvocatura dello stato anche prima della stipulazione del presente contratto"; (art.37); "Gli Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al regio decreto 27.11.1993 n.1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del CCNL del 31.3.199.- Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente contratto"; (art.27).-

Considerato

Che la normativa contrattuale richiamata ha definitivamente chiarito, da un lato, l'assimilazione dell'avvocato dipendente, sia Dirigente che funzionario, al professionista del libero foro riguardo alla corresponsione di diritti ed onorari di causa, con il limite della sentenza favorevole ;

Rilevato

che le predette disposizioni normative hanno trovato generale applicazione già da tempo, sia a livello nazionale sia, più specificamente nella realtà regionale , da parte di Comuni di classe pari o inferiore a Chieti (indicativamente : Comuni di Teramo, Montesilvano, Lanciano, Sulmona, Vasto, L'Aquila);

Ritenuta

dunque la necessità di disciplinare, in conformità alle previsioni contrattuali vigenti ed al fine di dare concreta attuazione alle stesse, termini, modalità, presupposti, ecc. per la corresponsione e liquidazione dei compensi professionali in favore dei suddetti legali, in relazione ai giudizi conclusi con sentenza favorevole per l'Ente, come dall'articolato di cui alla parte seconda della allegata proposta di regolamento;

Visto

da ultimo, l'art. 2 del D.M. 8 aprile 2004 n.127, relativo alla approvazione delle Tariffe Forensi vigenti, a tenore del quale *"Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali"* e altresì il successivo art. 4 dello stesso D.m a tenore del quale *"Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili"*;

Vista anche

l'istanza 28.2.2006 con la quale i legali dell'Ente hanno chiesto l'adozione del regolamento di cui trattasi;

Ritenuto

di poter procedere all'approvazione del ridetto regolamento, disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio legale, nella formulazione e secondo l'articolato di cui all'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto

dei pareri favorevoli espressi sulla presente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente del III

Settore e sotto il profilo della regolarità contabile dal Dirigente del IV Settore, pareri allegati alla presente delibera per costituire parte integrante e sostanziale;

Visto

il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

a voti unanimi e palesi;


DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Avvocatura comunale nonché per la erogazione dei compensi professionali spettanti all'avvocatura stessa a seguito di sentenza o provvedimento giudiziale favorevole all'Ente, nella formulazione e secondo l'articolato di cui al modello allegato al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente viene adottata in conformità ed esecuzione delle norme dei Contratti Nazionali di Lavoro, nonché della legge professionale forense, richiamate in narrativa;
- 3) di dare atto che nel Bilancio sono previsti appositi stanziamenti destinati al pagamento delle spese legali;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

**Letto, approvato e sottoscritto.
(seguono le firme all'originale).**

La presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi (dal 16 al 31 maggio 2006).
La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 16 maggio 2006



Il V. Segretario Generale
avv. *Giuliano Trifone*

714

COMUNE DI CHIETI


Proposta di deliberazione di GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: **Funzionamento ed organizzazione dell'Avvocatura Comunale.-
Regolamento.**

Pareri previsti dall' art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267


Il sottoscritto Dott. Gianfranco ATTILI, nella qualità di Dirigente del III Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto.

Chieti, 4 maggio 2006

Firma


Il sottoscritto RISPOLI FRANCO nella sua qualità di Capo Ripartizione Uffici Finanziari F.F., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ~~e all'esistenza della prenotazione dell'impegno di spesa~~ sull'atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da leggi e regolamenti per l'esecuzione ~~dell'opera/della fornitura/dell'intervento~~, che sono rimesse al parere del Responsabile del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di delibera, ~~comprese le variazioni del quadro economico dell'opera~~, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere tecnico.

Chieti, 8/5/2006

Firma


COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO

per il funzionamento e organizzazione dell'Avvocatura comunale.-

Art.1

(Ambito di estensione del regolamento)

Le attribuzioni e le funzioni dell'avvocatura comunale in materia di contenzioso, patrocinio, consulenza legale e la liquidazione dei compensi di natura professionale in favore degli avvocati dell'Ente sono disciplinati dal presente regolamento.-

PARTE PRIMA

Art.2

(Funzioni contenziose)

- 1) L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede tramite i propri legali alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinanzi ai Collegi arbitrali.
- 2) Nei giudizi che si svolgono avanti gli Organi giurisdizionali aventi sede nel Comune di Chieti ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza, difesa e la domiciliazione dell'Ente.
- 3) In tutti gli altri giudizi affidati ai legali interni la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito designato dagli stessi avvocati dell'Ente.
- 4) All'avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti tariffe professionali forensi.

Art.3

(Cause civili ed amministrative)

A) con Comune convenuto, resistente, opponente, appellato)

- 1) Per gli atti che instaurano controversie civili (di cognizione o esecuzione) in primo grado, in appello ed in Cassazione, controversie amministrative dinanzi al Tar o al Consiglio di Stato e controversie di fronte al commissariato degli Usi Civici in primo grado o in appello, l'ufficio legale, entro il giorno successivo alla notifica dell'atto, provvede:

- a- all'annotazione sugli appositi registri all'uopo detenuti dallo stesso ufficio legale;
 - b- alla fascicolazione interna;
 - c- alla richiesta di ogni documento e/o suggerimento e/o relazioni utili al settore comunale interessato all'atto notificato;
- 2) E' onere del Settore interessato all'atto, segnalare all'ufficio legale, entro una settimana o nel minor tempo che dovesse essere imposto dai termini procedurali, se sussistono valide condizioni o quanto meno un ragionevole fumus per far luogo ad attività e/o provvedimenti di autotutela ovvero a promuovere iniziative che possano limitare il contenzioso giudiziale passivo..-
 - 3) Gli avvocati del Comune, valutata la comunicazione di cui al comma precedente o anche di propria iniziativa quando "ictu oculi" appaia insostenibile la difesa del Comune, daranno all'Assessore agli Affari Legali, motivata relazione sulla opportunità di non resistere in giudizio, con ogni utile indicazione sulle attività da porre in essere.- A detta relazione l'Ufficio Legale del Comune provvederà entro termine utile dalla ricezione del parere del settore interessato o dalla data di conoscenza dell'atto e della connessa documentazione.-
 - 4) Negli altri casi l'Ufficio legale, e fermo l'onere per i servizi interessati di fare avere nei termini precisati nel precedente comma dettagliata relazione sui fatti dedotti in giudizio supportata dalla necessaria documentazione (in cinque copie autentiche) e dalla indicazione delle persone che possano riferire sui fatti stessi, predisporrà per la Giunta la proposta di deliberazione di incarico che rimetterà tempestivamente all'ufficio di segreteria comunale, previa acquisizione del parere di regolarità contabile.- La proposta di delibera dovrà essere predisposta in tempo utile perché la Giunta possa formalizzarla almeno una settimana prima dei termini di legge per la costituzione in giudizio.-
 - 5) Gli Avvocati del Comune, a seguito della costituzione in giudizio, invieranno per eventuali osservazioni e rilievi critici, copia dello scritto difensivo al Settore interessato.-
- Nel caso in cui i servizi interessati non dovessero provvedere alle incombenze di cui sopra, l'Ufficio legale segnalerà l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.-
- 6) Nella ipotesi in cui si rilevi che per il fatto dedotto, la responsabilità civile del Comune è coperta da polizza assicurativa, l'Ufficio legale, entro il giorno successivo alla notifica dell'atto, curerà che l'atto stesso sia rimesso alla società assicuratrice per la difesa.- L'ufficio legale predisporrà la proposta di delibera, senza spese per il Comune, con l'indicazione, per l'incarico del legale della società assicuratrice.- L'ufficio legale curerà di farsi inviare dalla stessa società comunicazione che la costituzione in giudizio avverrà regolarmente e successivamente copia del primo scritto difensivo.- Ove la Compagnia di

Assicurazione dovesse comunicare che il fatto dedotto nell'atto di citazione non è coperto da garanzia e che pertanto la società stessa non provvederà alla difesa, si applicheranno le precedenti norme sulla difesa del Comune in giudizio.- Gli Avvocati del Comune, in tal caso, valuteranno poi se effettuare la chiamata in garanzia della società di assicurazioni.-

- 7) Le transazioni relative a giudizi seguiti dagli avvocati del Comune necessitano sempre della presenza degli avvocati stessi, sia nella fase di trattazione, sia nella fase di predisposizione della relativa proposta di deliberazione.-

B) con Comune attore, ricorrente, appellante.

8.- Nella ipotesi in cui il Comune intenda promuovere controversie civili o amministrative in primo grado o interporre appello, il servizio interessato dovrà parimenti fare avere dettagliata ed analitica relazione sui fatti da dedurre in giudizio, suffragata dalla necessaria documentazione e con l'indicazione di testi che potranno riferire sull'oggetto della causa.- All'esito, dopo accurata valutazione, l'Ufficio legale predisporrà la relativa proposta di deliberazione e agli adempimenti conseguenti tenendo costantemente informato l'ufficio interessato dell'evolversi del giudizio.-

Art.4

(Cause penali)

- 1) dopo la notificazione di atti afferenti a procedimenti penali spetta alla Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti dei servizi interessati, decidere in ordine alla costituzione di parte civile che avviene di norma, successivamente alla fase di rinvio a giudizio.- In tal caso la decisione di costituzione deve essere formalizzata, con apposita delibera, con anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla data fissata per il giudizio; e di almeno trenta giorni se trattasi di udienza di fronte al GIP.-
- 2) Nella delibera dovrà essere indicato il nome del legale prescelto al quale rilasciare procura speciale.-
- 3) L'Ufficio legale curerà di inviare alla Amministrazione comunale, e per essa all'Assessore agli Affari legali, copia dell'atto di costituzione di parte civile.-

Art.5

(Arbitrati)

- 1) Per le ipotesi di arbitrato, l'Ufficio legale dovrà predisporre apposita delibera per la nomina dei difensori e per la nomina dell'arbitro di parte.- L'arbitro dovrà essere designato dall'Ufficio legale, di concerto e di intesa, con il Sindaco e/o l'Assessore agli Affari legali.-
- 2) L'ufficio legale, una volta esecutiva la delibera di nomina dell'arbitro, dovrà comunicare tale nomina alla parte che ha fatto istanza di arbitrato e a tutti gli adempimenti difensivi conseguenti.

Art.6

(Assistenza e consulenza stragiudiziale)

- 1) I pareri scritti possono essere richiesti solo dai Dirigenti dei Settori e dal Segretario Generale, anche per conto del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, su questioni di mero diritto.-

La richiesta dovrà essere completa di:

- quesiti;
- dettagliata e motivata relazione sulla questione sottoposta.;
- documentazione utile.-

I pareri saranno rimessi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per comprovate ragioni di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.-

- 2) I pareri hanno natura meramente consultiva per cui l'ufficio richiedente potrà farli propri ovvero disattenderli in tutto o in parte; se indicati o riportati in atti o provvedimenti, deve contestualmente risultare se l'ufficio che se ne avvale, se condividere o meno il contenuto.-

Art.7

(Iscrizione Albo Magistrature Superiori)

Gli Avvocati dell'Ente che ne abbiano maturato i requisiti, al fine di tutelare l'Ente stesso dinanzi alle Magistrature Superiori, si iscrivono al relativo Albo .-

Gli oneri di iscrizione sono a carico dell'Ente ai sensi dell'art.21 della delibera di Giunta Municipale n.805 del 19.10.98.-

Art.8

(Incarichi esterni)

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Amministrazione possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti che richiedono particolare specialità, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente, nonché, stante l'attuale dotazione organica, qualora i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e difesa diretta da parte del Servizio Legale.-

Art.9

(Incarichi collaboratori)

Per l'assolvimento dei propri compiti, l'avvocatura comunale può proporre alla Giunta Municipale la nomina di periti di parte esperti, sia interni che esterni alla Amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art.10

(Metodo di lavoro)

La specificità dei compiti dell'Avvocatura Comunale, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme

burocratiche in favore della Autonomia del Giudizio.- Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nello studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche e soprattutto all'esterno della sede dei propri Uffici.- Ciò comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità anche nell'osservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, le modalità di rilevazione potranno essere, di volta in volta, concordate con il Dirigente dell'ufficio Legale.-

Art.11

(Incompatibilità)

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DPR 31.12.93 n.584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello stato ex art.58 D.lgvo 3.2.1993 n.29.

Art.12

(Documenti sottratti all'accesso)

In virtù del Segreto professionale nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b- atti difensivi;
- c- corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).-

Analogamente sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.-

Art.13

(Pratica forense)

- 1) Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
- 2) La pratica non può durare oltre il tempo richiesto (due anni) per essere ammesso agli esami di stato.-

Art.14

(Eventuale assistenza legale ad altri soggetti)

- 1) Gli Avvocati del Comune, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, possono fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Chieti abbia una partecipazione nel rispetto dell'ordinamento professionale.-
- 2) Ai soggetti di cui sopra gli Avvocati del Comune possono fornire, sempre previa autorizzazione del comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro

attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri anche solo potenziale nei confronti della Amministrazione.-

3) Per le prestazioni di cui sopra verranno definiti i relativi rapporti negli atti convenzionali.-

Art.15

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel RD 30.10.1933 n.1611 nel testo vigente purchè siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale.-

PARTE SECONDA

(Art.16)

(Ambito del regolamento)

Il presente parte del regolamento disciplina la corresponsione, agli avvocati titolari di posti di ruolo del Settore Legale dell'Ente (di seguito indicati professionisti legali), dei compensi professionali in attuazione delle disposizioni normative generali vigenti (art.27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali stipulato il 14.9.2000 ed art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale stipulato il 23.12.1999).-

Art.17

(ambito di applicazione)

I compensi di cui all'articolo precedente sono attribuiti ai professionisti legali, per l'attività professionale svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione, nei casi di sentenze favorevoli all'Ente-

Art.18

(determinazione dei compensi)

I compensi professionali sono fissati, giusta legge professionale di cui al regio decreto 27.11.1933 n.1578, in conformità alle tariffe professionali stabilite dal Consiglio Nazionale Forense ed approvate con decreto ministeriale.- Sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove tariffe professionali.-

Art.19

(minimi tariffari)

I compensi professionali di cui agli articoli precedenti devono essere determinati con riferimento ai minimi tabellari previsti dalle suddette tariffe, in relazione al valore delle controversie ed al grado della autorità chiamata a decidere.-

Art.20

(presupposti per la corresponsione dei compensi.- Specificazione)

Per sentenze favorevoli all'Ente,(quali indicate nel precedente art. 2, si intendono:

- Le sentenze nelle quali controparte sia soccombente , a prescindere dalla statuizione giudiziale accessoria relativa alle spese;
- Le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda , al ricorso o agli atti del giudizio;
- Le sentenze che comunque definiscono il giudizio positivamente per l'Ente, anche se non di merito o di rito, ecc.- Indicativamente: le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ,ecc;
- Ordinanze o altri provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono fasi cautelari in senso favorevole all'Ente.-

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi richiesti dall'Ente e non opposti e gli altri provvedimenti di accoglimento delle domande avanzate dall'Ente (come ,a titolo meramente esemplificativo, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari; opposizioni allo stato passivo fallimentare ex art.98 LF; ricorsi ex art.101 L.F., ecc.-)

Art.21

(liquidazione dei compensi)

I compensi, come sopra determinati, sono liquidati trimestralmente in favore dei professionisti legali a cura del settore Personale con propria determinazione e gravano su apposito stanziamento di Bilancio Comunale.-

Per conseguire la liquidazione, l'ufficio Legale rimette, trimestralmente, al Dirigente del Settore Personale le sentenze e/o ordinanze favorevoli, la nota relativa ai diritti ed onorari spettanti (con specifica delle somme spettanti ai singoli componenti dell'Ufficio Legale) redatta in conformità di quanto previsto nell'art.3. con la specifica delle somme spettante a ciascun professionista nella misura già stabilita dalla GM con delibera n 1289 del 3.12.1997 e precisamente:

- 40% in favore dell' avvocato Dirigente;
- 30% ciascuno in favore dei due funzionari- avvocati;

Art.22

(forme di controllo)

L'amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dai professionisti legali, l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Chieti.-

Art.23

(Correlazione con le retribuzioni di risultato)

La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato è rimessa alla contrattazione integrativa decentrata.-

Sono fatte comunque salve le componenti o quote (delle retribuzioni di risultato) per eventuali e contestuali servizi diversi da quello legale.-

Art.24

(Decorrenza)

I compensi di cui trattasi vanno erogati, nei termini e modalità sopra precisati, con decorrenza 1.1.2006 , per tutte le sentenze favorevoli non ancora passate in giudicato a tale data o che perverranno successivamente.-

Art.25

(Disposizioni finali)

Per le sentenze favorevoli passate in giudicato tra la data di entrata in vigore dei CC.CC.NN.LL (23.12.99 per l'area della Dirigenza e 14.9.2000 per il personale dipendente) e il 31.12.2005 è riconosciuta soltanto, a titolo forfetario, una percentuale dei minimi tariffari pari al 50% da precisare e liquidare successivamente a mezzo di apposito provvedimento.-